



Equitalia

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

A tutte le strutture aziendali

Alle società partecipate

Trasmissione tramite E-MAIL

Roma, 29 dicembre 2015
Prot. n. 2015/54385

Oggetto: Protocollo di legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione

Si trasmette il testo del Protocollo di legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione, redatto in ottemperanza a quanto prescritto dalla L. n. 190/2012 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*), nonché a quanto previsto dall’ANAC con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 (*“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*).

Le strutture aziendali che svolgono le attività inerenti agli affidamenti contrattuali e al controllo sulla relativa esecuzione sono tenute a conformare i propri comportamenti al suddetto Protocollo e ad effettuare un espresso rinvio agli obblighi in esso contenuti nei contratti stipulati con gli operatori economici privati.

Il Responsabile
Raffaele Marra

ORIGINALE IN ATTI



Equitalia

Divisione servizi accentrati di corporate

PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' NELLE SOCIETA' DEL GRUPPO EQUITALIA

VISTO il D.lgs 12 aprile 2006 n.163 del 2006 recante *“Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;

VISTO il Codice etico di Equitalia S.p.a., adottato con delibera del Consiglio di amministrazione del 28 aprile 2008 unitamente al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d. lgs. n. 231/2001, recante i valori cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento dell'attività della società;

VISTO l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 11 settembre 2013, n. 72;

VISTO il Piano di prevenzione della corruzione di Equitalia S.p.a. approvato con delibera del Consiglio di amministrazione del 19 febbraio 2014 e aggiornato con delibera del 23 luglio 2015;

VISTA la Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 recante *“Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;

SI DISPONE QUANTO SEGUE

Articolo 1- Premesse

Il presente Protocollo di legalità stabilisce la formale obbligazione delle società del Gruppo Equitalia (di seguito solo *“Equitalia”*) e degli operatori economici (di seguito solo *“Operatori”*) che intervengono nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito *“affidamenti”*) e dei contratti in generale a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, con assunzione dell'esplicito impegno, in ottica di prevenzione della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, anche tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

A tal fine, Equitalia si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura di affidamento, in adempimento degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento con particolare riguardo a quelli previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



Il Protocollo di legalità, comprese le disposizioni relative alle sanzioni, si applica alle fasi di selezione del contraente e di esecuzione contrattuale relative a tutti gli affidamenti effettuati dalle società del Gruppo Equitalia.

Con la presentazione dell'offerta e della specifica documentazione a corredo della stessa l'Operatore economico accetta, senza riserva ed eccezione alcuna, il contenuto del presente Protocollo e le sanzioni ivi previste in caso di inadempimento.

Il Protocollo integra e non sostituisce gli adempimenti previsti dalla legge e dalle disposizioni aziendali in ordine alla partecipazione e alla gestione delle procedure di affidamento di beni, servizi, lavori.

Articolo 2- Obblighi dell'Operatore economico

Nel corso delle procedure di affidamento e, successivamente, in caso di aggiudicazione, l'Operatore economico segnala a Equitalia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, nonché qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di dipendenti, addetti o soggetti comunque interessati che possano influenzare le decisioni relative alla procedura in atto. L'Operatore economico vigila affinché l'obbligo di segnalazione in relazione a quanto sopra sia osservato dai propri collaboratori e dipendenti nell'esercizio delle rispettive funzioni, nonché da ogni altro soggetto che intervenga per conto dell'Operatore economico stesso, a qualunque titolo, nella fase di selezione e nell'esecuzione del contratto.

L'Operatore economico ha l'obbligo di far rispettare il presente patto d'integrità anche agli eventuali propri subcontraenti. A tal fine la clausola che prevede il rispetto dei suddetti obblighi dovrà essere inserita nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti.

L'Operatore economico è consapevole del divieto tassativo di partecipazione alle procedure di affidamento indette da Equitalia da parte di concorrenti che si trovino tra loro in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale), impegnandosi a rendere nota tempestivamente tale circostanza a Equitalia.

Inoltre, l'Operatore economico si impegna esplicitamente a non limitare la concorrenza e, quindi, a non concludere accordi di qualsiasi tipo con altri Operatori economici aventi tale scopo.

L'Operatore economico si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente o ad essi allegati al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di Equitalia.

Gli obblighi descritti non sono in ogni caso sostitutivi dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria di fatti o circostanze che evidenzino comportamenti estorsivi ovvero altre forme di illecita interferenza.

A tal fine, l'Operatore economico si impegna sin da ora a denunciare immediatamente all'Autorità Giudiziaria e/o alle Forze di Polizia ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura illecita in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'Operatore economico stesso, dei componenti la propria compagine sociale e/o dei loro familiari, pena l'esclusione dalla procedura di affidamento e/o la risoluzione del contratto affidato (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a imprese terze, danneggiamenti/furti di beni personali e/o in cantiere).

Allo stesso modo, l'Operatore economico si impegna a denunciare immediatamente all'Autorità Giudiziaria e/o alle Forze di Polizia tentativi di concussione che si siano manifestati nei propri confronti o nei confronti dei propri organi sociali o dei propri dipendenti.



Fermi restando i precedenti obblighi di denuncia, il personale di Equitalia impiegato ad ogni livello nelle procedure di affidamento e nella successiva esecuzione e il personale degli Operatori interessati rappresentano i fenomeni corruttivi ovvero le fattispecie illecite comunque rilevanti al Responsabile Unico del Procedimento o al Responsabile della prevenzione della corruzione di Equitalia.

Articolo 3- Sanzioni

L'Operatore economico è consapevole ed accetta senza riserve che, in caso di accertamento da parte di Equitalia del mancato rispetto degli impegni e degli obblighi assunti con il presente Protocollo di legalità, potranno essere applicate, a seconda del momento in cui interviene l'accertamento stesso, le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione provvisoria di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.

Tali sanzioni non sostituiscono quelle previste dalle normative vigenti e da altre disposizioni contrattuali.

Il Responsabile della Divisione
Franco Mazza

ORIGINALE IN ATTI |